

TI_GERICHTE 60.2022.284 vom 24. Januar 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-01-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2022.284

FR: TI_GERICHTE 60.2022.284 du 24 janvier 2023

IT: TI_GERICHTE 60.2022.284 del 24 gennaio 2023

Regeste

Reclamo dell'imputato contro il decreto del giudice della Pretura penale che ha stralciato il procedimento per non comparsa al dibattimento. principio della buona fede. obbligo di documentazione

Erwägungen

E. 1

CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 1.2

Il reclamo, presentato in data 17.10.2022 contro il decreto 10.10.2022 del giudice, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell'art. 396 cpv. 1 CPP).

E. 1.3

L'impugnativa è proponibile: la decisione del tribunale di primo grado – che, qualora l'imputato ingiustificatamente non compare al dibattimento, evade il procedimento penale come se l'opposizione fosse stata ritirata (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 1372) – è impugnabile, ai sensi degli art. 393 ss. CPP, alla giurisdizione di reclamo (BSK StPO – F. RIKLIN, 2. ed., art. 356 CPP n. 2; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, 3. ed., art. 356 CPP n. 2).

E. 1.4

Il reclamante, imputato nel procedimento penale, ha un interesse giuridicamente protetto secondo l'art. 382 cpv. 1 CPP all'annullamento oppure alla modifica del decreto che ha messo fine al procedimento a suo carico, dichiarando definitivo il decreto di accusa.

E. 1.5

Le esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate. L'impugnativa è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

E. 2

e 356 cpv. 4 CPP) [BSK StPO – J. WEBER, op. cit., art. 205 CPP n. 9; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 355 CPP n. 4].

E. 2.2

Le citazioni del pubblico ministero, dell'autorità penale delle contravvenzioni e delle autorità giudicanti sono emesse per scritto (art. 201 cpv. 1 CPP). Le citazioni contengono l'indicazione delle conseguenze giuridiche di un'assenza ingiustificata (art. 201 cpv. 2 lit. f CPP). Chi è oggetto di una citazione emessa da un'autorità penale deve darvi seguito (art. 205 cpv. 1 CPP) [decisione TF 6B_365/2018 del 5.7.2018 consid. 2.1.]. Colui che è impedito [per ragioni oggettive o soggettive (decisione TF 6B_600/2022 del 17.8.2022 consid. 1.3.)] di dar seguito a una citazione deve comunicarlo senza indugio all'autorità citante; l'impedimento deve essere motivato e per quanto possibile provato (art. 205 cpv. 2 CPP) [BSK StPO – J. WEBER, op. cit., art. 205 CPP n. 1 ss.; ZK StPO – U. WEDER, op. cit., art. 205 CPP n. 6/6a]. Una citazione può essere revocata per gravi motivi; la revoca ha effetto soltanto dal momento in cui è stata notificata al citato (art. 205 cpv. 3 CPP).

E. 2.3

Ai sensi dell'art. 93 CPP vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale oppure non compare a un'udienza. Il motivo dell'inosservanza del termine o della non comparsa è irrilevante (BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 93 CPP n. 5; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 93 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 93 CPP n. 2). Se il termine fissato non è osservato, per esempio se l'imputato non si presenta all'udienza, si realizzano le conseguenze previste dalla legge, come il fatto che l'opposizione al decreto di accusa sia considerata ritirata (art. 355 cpv).

E. 2.4

Ex art. 356 cpv. 4 CPP, se l'opponente ingiustificatamente non compare al dibattimento né si fa rappresentare, l'opposizione è reputata ritirata (BSK StPO – F. RIKLIN, op. cit., art. 356 CPP n. 5). L'art. 356 cpv. 4 CPP, il cui tenore coincide con quello dell'art. 355 cpv. 2 CPP (secondo cui se, pur essendo stato citato a un interrogatorio, l'opponente ingiustificatamente non compare, l'opposizione è considerata ritirata), si applica unicamente all'opponente privato (BSK StPO – F. RIKLIN, op. cit., art. 356 CPP n. 5; ZK StPO – U. WEDER, op. cit., art. 205 CPP n. 21; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 356 CPP n. 5). Qualora l'opponente privato non si presenti al dibattimento ingiustificatamente, il giudice non entra nel merito dell'opposizione: quest'ultima viene considerata ritirata ed il decreto di accusa viene confermato, senza svolgimento della procedura contumaciale (messaggio 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1194 s.; BSK StPO – F. RIKLIN, op. cit., art. 356 CPP n. 5; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 356 CPP n. 3; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 1372). Il decreto di accusa è compatibile con la garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.) e con il diritto all'accesso ad un tribunale con pieno potere d'esame (art.

E. 6

cifra 1 CEDU) esclusivamente per il fatto che dipende da ultimo dalla volontà dell'interessato se egli intenda accettarlo o, con opposizione, fare uso del suo diritto di sottoporlo ad un esame giudiziario (decisione TF 6B_324/2022 del 16.12.2022 consid. 2.3.1.; DTF 142 IV 158 consid. 3.1.). L'opposizione al decreto di accusa può pertanto essere considerata ritirata per atti concludenti soltanto se dal comportamento complessivo dell'interessato si può concludere, secondo il principio della buona fede, che, con il suo disinteresse alla continuazione del procedimento, abbia rinunciato consapevolmente ai

diritti a lui spettanti come parte (decisioni TF 6B_1456/2021 del 7.11.2022 consid. 2.1.; 6B_463/2021 del 2.11.2022 consid. 3.3.2.; DTF 146 IV 286 consid. 2.2.; 146 IV 30 consid. 1.1.1.; 142 IV 158 consid. 3.1.; ZK StPO – U. WEDER, op. cit., art. 205 CPP n. 21a; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 356 CPP n. 3). Il ritiro – fittizio – dell’opposizione al decreto di accusa per assenza ingiustificata presuppone dunque che l’imputato [che deve essere sufficientemente informato, in un modo a lui comprensibile, sugli effetti dell’eventuale assenza ingiustificata alla prevista udienza (decisioni TF 6B_324/2022 del 16.12.2022 consid. 2.3.1.; 6B_1456/2021 del 7.11.2022 consid. 2.1.)] sia consapevole delle conseguenze della sua omissione e che rinunci ai diritti a lui spettanti conoscendo la situazione giuridica determinante (decisioni TF 6B_324/2022 del 16.12.2022 consid. 2.3.1.; 6B_1456/2021 del 7.11.2022 consid. 2.1.). La finzione legale trova applicazione, altrimenti detto, solo se l’opponente è effettivamente a conoscenza della citazione e quindi delle conseguenze della mancata comparizione, riservato l’abuso di diritto (decisione TF 6B_363/2022 del 26.9.2022 consid. 2.1.; DTF 146 IV 30 consid. 1.1.1.).

3. 3.1. Si è detto che il 12.7.2022 il giudice ha citato le parti a comparire nell’aula delle udienze il 12.9.2022 (dibattimento successivamente rinviato al 10.10.2022) per procedere al dibattimento, con l’avvertenza che, se l’opponente non compare, senza comunicare valide ragioni per l’assenza, né si fa rappresentare (art. 127 cpv. 5 CPP), l’opposizione è considerata ritirata (art. 356 cpv. 4 CPP) [testo in grassetto nella citazione 12.7.2022]. Tale citazione – correttamente intimata all’imputato (fatto non contestato) – conteneva le necessarie indicazioni circa le conseguenze giuridiche di un’eventuale mancata comparsa al processo. Si poteva infatti comprendere, chiaramente ed inequivocabilmente, che l’opposizione al decreto di accusa era reputata ritirata se l’opponente non comunicava fondate ragioni per l’assenza. Dal decreto di stralcio (ma non dagli atti del procedimento, che non riportano tali informazioni) risulta che il 7.10.2022 RE 1 avrebbe preannunciato telefonicamente alla cancelleria della Pretura penale che si sarebbe dovuto ospedalizzare al più presto e che la mattina del 10.10.2022 la cancelleria gli avrebbe telefonicamente ripetuto di trasmettere un certificato medico. Ora, l’obbligo di documentazione (art. 76 CPP) [decisione TF 6B_1318/2019 del 23.6.2021 consid. 2.5.2.; BSK StPO – P. NÄPFLI, op. cit., art. 76 CPP n. 7 s.; BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 100 CPP n. 1; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 76 CPP n. 1; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit. art. 100 CPP n. 1] imponeva di mettere agli atti – ovvero di mettere per scritto – lo scambio di comunicazioni orali, posto come esse sono di manifesta rilevanza per il caso. Solo qualora la cancelleria avesse detto a RE 1 di produrre, entro l’inizio del dibattimento (ore 14:00 del 10.10.2022), un certificato attuale attestante esplicitamente che egli, per motivi di salute, era impossibilitato a partecipare al dibattimento quel giorno a quell’ora, si sarebbe eventualmente potuto dedurre, in caso di mancata trasmissione dell’atto, che si fosse disinteressato al procedimento promosso a suo carico. In queste circostanze, in difetto di informazioni precise sul contenuto delle conversazioni telefoniche, non si può concludere, pur in mancanza di un certificato medico presentato tempestivamente, che RE 1 abbia manifestato il suo disinteresse al procedimento penale, ossia che abbia consapevolmente rinunciato ai suoi diritti. Dall’incarto si evince peraltro che egli ha ripetutamente chiesto l’assunzione di prove. Ancora con scritto 4/5.10.2022 l’imputato ha adito il giudice in relazione a mezzi di prova, facendo riferimento al fatto che il dibattimento fissato per il 10.10.2022 era vicino. Condotta che manifestamente non attesta(va) indifferenza nei confronti della procedura penale. Fin da adesso si rende comunque attento RE 1 che

soltanto un certificato medico attuale, da presentarsi prima del dibattimento (ZK StPO – U. WEDER, op. cit., art. 205 CPP n. 6a), che si esprime sulla capacità dibattimentale dell'imputato [“ L'imputato che è fisicamente e mentalmente in grado di seguire il dibattimento è considerato idoneo al dibattimento ” (art. 114 cpv. 1 CPP] per il giorno e l'ora previsti, potrà semmai giustificare un'assenza. Si rileva che un certificato di inabilità lavorativa non basta, di principio, a legittimare l'assenza al dibattimento, ritenuto che l'inabilità lavorativa non pregiudica necessariamente la capacità dibattimentale. Anche certificati generici di malattia/infortunio non sono sufficienti per comprovare, ovvero giustificare, un'assenza. Si ricorda inoltre che il principio della buona fede, che vale per tutte le parti al procedimento (decisione TF 6B_1003/2018 del 18.12.2018 consid. 1.2.2.), imputato compreso, impone di comportarsi correttamente nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri obblighi (art. 2 cpv. 1 CC), considerato che il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto (art. 2 cpv. 2 CC). 3.2. Il decreto 10.10.2022 del giudice è annullato: non si può ritenere che l'imputato abbia consapevolmente rinunciato ai suoi diritti e che quindi sia ingiustificatamente non comparso al dibattimento. La finzione di cui all'art. 356 cpv. 4 CPP è annullata, nel senso che l'opposizione interposta dall'imputato al decreto di accusa DA 1920/2022 del 5.4.2022 non può essere reputata ritirata. Gli atti dell'incanto sono ritornati al giudice per i suoi incombenti. 4. Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP). A RE 1 non si riconosce un'indennità (art. 436 cpv. 1 CPP i.c.c. art. 430 cpv. 1 lit. c CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza: § Il decreto 10.10.2022 del giudice Elisa Bianchi Roth, nel procedimento inc. 81.2022.210, è annullato. §§ Gli atti dell'inc. 81.2022.210 sono ritornati al giudice per i suoi incombenti. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. A RE 1 non si assegna un'indennità. 3. Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione : Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.